



CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

ESTRATTO

DAL VERBALE DEL CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE N. 58-A, RELATIVO ALLA SEDUTA AMMINISTRATIVA DEL 29 APRILE 2022

OMISSIS

DELIBERA n.582

NOMINA RESPONSABILE TRATTAMENTO DATI (D.P.O.) DEL C.N.F.

Il Consiglio Nazionale Forense,

- sentiti la Segretaria, Avv.to Capria ed il Tesoriere, Avv.to Iacona;

- visto che è in scadenza al 25 maggio prossimo l'incarico conferito all'avv. Giorgio Giannone Codiglione quale *Data Protection Officer* del C.N.F.;

- vista ed esaminata la relazione annuale (che qui si intende integralmente richiamata) che l'avv. Giannone Codiglione ha fatto pervenire con comunicazione del *11 aprile u.s.*;

- visto il *Documento di indirizzo su designazione, posizione e compiti del Responsabile della protezione dei dati (RPD) in ambito pubblico* adottato dal Garante per la protezione dei dati personali (da ora, Garante) con delibera del 29 aprile 2021, pubblicata in pari data;

- preso atto che nel documento di cui innanzi il Garante fornisce i chiarimenti agli interrogativi di maggior rilievo formulati all'attenzione dell'Autorità con riferimento alla figura del RPD che opera in ambito pubblico e suggerisce le misure ritenute adeguate al fine di rafforzare il ruolo del RPD nelle amministrazioni pubbliche, quale elemento centrale nella realizzazione delle tutele imposte dal Regolamento in materia di protezione dei dati personali;

- preso atto, altresì, che a pagina 21 del documento citato, con riferimento alla durata dell'incarico, il Garante così si esprime "*La durata del contratto di servizi deve tendenzialmente essere tale da consentire al RPD di poter impostare, in un periodo non breve, le attività necessarie per rendere conformi al Regolamento i trattamenti effettuati dal titolare che lo ha incaricato. Spetta ovviamente a ciascun ente pubblico valutare la congruità della durata rispetto alle caratteristiche dell'amministrazione (dimensioni, risorse a disposizione, ecc.) e a quelle dei trattamenti svolti (complessità, qualità e quantità dei dati personali trattati, ecc.): ma, in linea di massima, si*

ritiene che un periodo congruo per la durata dell'incarico possa essere stimato intorno ai tre anni, al fine di dare al RPD il tempo necessario per poter conoscere adeguatamente l'organizzazione dell'ente e attuare le misure necessarie a garanzia dei diritti degli interessati. Ciò posto, nello stabilire la durata del contratto con il RPD esterno, l'ente pubblico, pur all'interno di una sfera di discrezionalità riguardo alle scelte organizzative, non può affidarsi a criteri che possano essere sintomatiche di un rapporto non improntato all'autonomia di azione del RPD (come, ad esempio, lo stretto collegamento dell'incarico di RPD con il mandato di un organo direttivo dell'ente medesimo)";

- preso atto, inoltre, che a pagina 22 del documento citato, con riferimento all'osservanza del principio della rotazione dell'incarico, il Garante richiama *"le amministrazioni a prestare attenzione a quanto sostenuto dall'Autorità nazionale anticorruzione, a fini di rispetto della disciplina in materia di contratti pubblici, sulla necessità che l'affidamento dei contratti aventi ad oggetto il servizio di protezione dei dati personali di importo inferiore alle soglie comunitarie debba avvenire nel rispetto del principio di rotazione"* secondo quanto stabilito dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (*breviter ANAC*) con delibera n. 421 del 13 maggio 2020;

- preso atto che la giurisprudenza amministrativa, con riferimento al perimetro di applicazione del principio della rotazione, ha avuto ad affermare:

a) da un lato, che è esclusa la rotazione qualora sussista una *"sostanziale alterità qualitativa"*, ovvero una *"diversa natura delle prestazioni in oggetto del precedente e dell'attuale affidamento"* (cfr. *ex multis*, Cons. Stato, sez. V, n. 1524/2019);

b) dall'altro, più recentemente, che l'omessa osservanza del principio di rotazione nell'ambito di affidamenti diretti è *"giustificata"* qualora concorrano le seguenti condizioni: 1) la particolare struttura del mercato e la (dimostrata) assenza di alternative; 2) il grado di soddisfazione maturato a conclusione del precedente rapporto contrattuale (esecuzione a regola d'arte e qualità della prestazione, nel rispetto dei tempi e dei costi pattuiti); 3) la certificata competitività del prezzo offerto rispetto alla media dei prezzi praticati nel settore di mercato di riferimento [T.A.R. Cagliari, (Sardegna) sez. II, 15/02/2021, n.94];

- considerato che l'avv. Giannone Codiglione:

a) è in possesso dei requisiti richiesti dalla normativa di settore (come da curriculum in atti);

b) non si trova in situazioni di conflitto di interesse con la posizione da ricoprire e i compiti e le funzioni da espletare e che è assolutamente estraneo alle attività consiliari con ciò garantendo imparzialità e terzietà;

c) ha in corso i lavori per la definitiva realizzazione e messa in opera del SIC (*Sistema Informatico centralizzato*);

d) ha espresso la disponibilità al rinnovo dell'incarico alle medesime condizioni economiche;

- ritenuto che il Consiglio reputa necessario che il *Data Protection Officer* fornisca consulenza al responsabile del trattamento nonché ai dipendenti per il nuovo servizio, in fase di strutturazione e di predisposizione, relativo alle procedure volte a consentire il conferimento del titolo di avvocato specialista da parte del Consiglio in attuazione del D.M. 155 del 2014 e ss. ii. e mm.

- ritenuto, altresì, che il Consiglio, anche per le sue tre Fondazioni, reputa necessario che il *Data Protection Officer* fornisca consulenza al responsabile del trattamento nonché ai dipendenti che eseguono il trattamento relativamente agli aggiornamenti inerenti la normativa di settore e a tutti i soggetti che a diverso titolo intrattengono rapporti con il Consiglio e/o con le sue tre Fondazioni;

- ritenuto che gli obiettivi di cui sopra costituiscono, allo stato, il piano del fabbisogno in materia di protezione dei dati del Consiglio per il prossimo anno;

- preso atto che le prestazioni rese dall'avv. Giannone Codiglione nei passati anni sono anche eterogenee rispetto a quelle che vengono individuate con la presente deliberazione;

- considerata la particolare struttura organizzativa e gestionale del Consiglio, ente pubblico non economico a carattere associativo, i cui compiti, funzioni e prerogative non consentono di trovare nel mercato di riferimento un considerevole numero di professionisti che possano assicurare competenza rispetto al settore di riferimento (realtà ordinistica);

- considerato che il Consiglio, in questa sede, esprime un elevato grado di soddisfazione, a conclusione del precedente rapporto contrattuale per la consulenza svolta dall'avv. Giannone Codiglione, relativo sia all'esecuzione a regola d'arte che qualità della prestazione, nel rispetto dei tempi e dei costi pattuiti;

- verificata, da ultimo, ad opera dell'Ufficio di amministrazione e contabilità, la congruità e la competitività del prezzo offerto rispetto alla media dei prezzi praticati nel settore di riferimento calcolato in ragione della dimensione del Consiglio e delle attività amministrative e gestionali condotte dai suoi dipendenti relative alle aree di competenza istituzionali (cfr. art. 35 della Legge 247 del 2012) nonché della dimensione delle sue tre Fondazioni e delle attività condotte dai dipendenti di ognuna di esse e relative aree di competenza come da rispettivi Statuti;

- considerato che trattasi di incarico conferito ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 37 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 osservando le *Linee-guida sui responsabili della protezione dei dati (RPD) - WP243 adottate dal Gruppo di lavoro Art. 29* adottate con delibera del 13 dicembre 2016 e il *Documento di indirizzo su designazione, posizione e compiti del Responsabile della protezione dei dati (RPD) in ambito pubblico* adottato dal Garante con delibera del 29 aprile 2021;

DELIBERA

con l'astensione della Cons. Stoppani, di rinnovare, per i motivi di cui in narrativa, l'incarico all'avv. Giorgio Giannone Codiglione quale Responsabile dei Dati Personali (RPD) per il Consiglio Nazionale Forense e le Fondazioni (*Fondazione dell'Avvocatura Italiana, Scuola Superiore dell'Avvocatura e Fondazione Italiana per l'Innovazione Forense*) per anni uno (1) decorrente dalla data odierna, alle medesime condizioni economiche già previste, pari ad euro 16.000 (sedecimila/00) annui oltre accessori di legge;

DISPONE

che il nominativo e i dati di contatto del RPD (recapito postale, telefono, e-mail) siano resi disponibili sul sito web istituzionale del Consiglio e comunicati al Garante per la protezione dei dati personali.

Si manda la segreteria per i conseguenti adempimenti.

Si dichiara la presente delibera immediatamente esecutiva.

OMISSIS

È estratto conforme all'originale.
Roma, 9 maggio 2022

LA CONSIGLIERA SEGRETARIA
Avv. Rosa Capria

